

**Esame congiunto art. 1 co. 300 e segg. Legge 30 dicembre 2020 n. 178**  
**Assegno ordinario – COVID 19**


Addì 14 Gennaio 2021 in modalità di **video conferenza** con l'ausilio del sistema Skype si è svolto un incontro tra:

- La società **COMETA S.R.L.**, esercente attività esercita attività di Agente in attività finanziaria con sede legale in Napoli (NA) alla via dei Mille n°40, CF. e P.IVA 03509400929, rappresentata per il presente incontro dal dott. Luigi Duraccio – Consulente del Lavoro;
- Per la FILCAMS CGIL il Sig. Guglielmi;
- Per la FISASCAT CISL il Sig. Carofratello;
- Per la UILTUCS UIL il Sig. Strazzullo;




**premesse che**

- La società esercita attività di Agente in attività finanziaria ed occupa complessivamente n. 27 dipendenti impiegati e n. 1 dipendente operaio, inquadrati presso le sedi di: Napoli – Salerno - Cagliari – Bologna – Roma – Reggio Calabria – Palermo – Latina – Frosinone – Catania – Verona – Bari;
- l'Azienda applica il C.C.N.L. **Terziario Confcommercio**, ai fini parametrici non essendo iscritta ad alcuna associazione datoriale, e l'orario di lavoro contrattuale è fissato in n. 40 ore settimanali;
- Inquadramento previdenziale nel settore **Commercio** csc 70202;
- in azienda è presente RSA UILTUCS UIL;
- Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e le drastiche e drammatiche conseguenze sull'attività aziendale hanno costretto la società ad avviare tale procedura finalizzata all'accesso all' Assegno Ordinario (FIS) per un periodo di 12 settimane per tutti i dipendenti aventi diritto, da attuarsi mediante la sospensione a zero ore e/o riduzione dell'orario di lavoro.
- Le OO.SS. costituite hanno comunicato la disponibilità allo svolgimento del presente esame congiunto.



**a conclusione del confronto tra le Parti, si è convenuto e formalizzato quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti convengono, nell'attuale contesto, sull'opportunità del ricorso allo strumento dell'Assegno Ordinario per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID- 19 e concordano che il presente verbale sia da considerarsi valido




a tutti gli effetti fatto salvo interventi normativi di miglior favore;

3. Il ricorso all'Assegno ordinario avrà **durata di n. 12 settimane**, salvo eventuali proroghe, avente decorrenza dal 04.01.2021 e potrà comportare sia la sospensione a zero ore che la riduzione dell'orario di lavoro.
4. Il suddetto trattamento coinvolgerà complessivamente n° 28 dipendenti.
5. Il regime di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro sarà adottato osservando il criterio della maggior rotazione possibile tenendo conto delle necessità professionali. Inoltre, applicherà il criterio di proporzionalità per la maturazione dei ratei di ferie e mensilità aggiuntive oltre a quello legale, applicabile nei casi di prestazione lavorativa pari o superiore a 15 giorni in ciascun mese.
6. Ove richiesto da sopraggiunte o mutate esigenze tecnico/organizzative e/o di mercato, l'Azienda potrà ripristinare in via continuativa la normale attività e/o il regime di orario di lavoro per gruppi di lavoratori (per funzioni o reparti) o per la generalità del personale - sospendendo stabilmente o per periodi temporanei l'utilizzo della Assegno.
7. La società provvederà, nei termini previsti, a presentare la domanda all'INPS e procederà ad anticipare il trattamento ai lavoratori;
8. La società garantisce, infine, il rispetto dei Protocolli di Sicurezza del 17.03.2020 e 24.04.2020.

Le Parti costituite si danno atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo l'esame congiunto

l.c.s.



epg. gsm.  
S. S. Carpatello